



Il Ministro dell'Interno

Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale prevede che "Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30";

Visto che il citato comma 11 stabilisce che con decreto del Ministro dell'Interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione del contributo;

Considerato che dall'attuazione della direttiva discende un maggior impegno per il personale delle amministrazioni comunali addetto agli adempimenti dalla stessa previsti;

DECRETA

Articolo 1 (Finalità del provvedimento)

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di riparto ed erogazione del contributo di 10 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Articolo 2 (Modalità per la ripartizione)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 del presente decreto verrà ripartito come segue per ciascuno degli anni, 2008 e 2009:
 - a) una quota del 40% del contributo sarà erogata a tutti i Comuni in relazione al fabbisogno formativo, rapportando l'importo alle unità di personale effettivamente impiegato per l'attuazione della direttiva di cui in premessa;



Il Ministro dell'Interno

- b) la restante quota sarà erogata ripartendola tra i comuni interessati in relazione al numero di cittadini dell'Unione europea per i quali è stata fatta richiesta di iscrizione anagrafica di cui del D.Lgs. n. 30/2007 ed al numero di richieste di attestazioni di soggiorno permanente, riferite al periodo 11 aprile 2007-10 aprile 2008 e al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009.

Articolo 3

(Modalità di accesso e di assegnazione del fondo)

1. Al fine di ottenere il contributo di cui al presente provvedimento, i comuni dovranno inoltrare i dati di cui all'articolo 2 entro il 31 maggio 2008 con riferimento al periodo 11 aprile 2007-10 aprile 2008 e entro il 31 maggio 2009 con riferimento al periodo 11 aprile 2008-10 aprile 2009.
2. La corresponsione del contributo è effettuata dal Ministero dell'Interno, entro il mese di ottobre rispettivamente degli anni 2008 e 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 28 aprile 2008

IL MINISTRO
